

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5209 del 29/09/2017
Oggetto	D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l. - Modifica in autotutela dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a kWe 98,82 e potenza idraulica nominale media di concessione pari a 49,00 kW, da realizzare in Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del ponte dei Veneziani, rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015, prot. prov. n. 69739/15
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5417 del 29/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. **SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l.** - Modifica in autotutela dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a **kWe 98,82** e potenza idraulica nominale media di concessione pari a **49,00 kW**, da realizzare in Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del ponte dei Veneziani, rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015, prot. prov. n. 69739/15.

IL DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 *"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni"*;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"*;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08 aprile 2016 *“Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25 maggio 2016 *“Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”*;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alla Province, nel rispetto delle competenze statali, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01/01/2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;
 - dispone che dal 01/05/2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, che:

1. al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
2. al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
3. allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
4. al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che:

- la Società **Idroelettrica del Ronco S.r.l.** con sede legale in via Gualchiera n. 16 – 47014 Meldola (FC) – P.I.: 00892050402 e C.F.: 00208880161, fu autorizzata con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06/08/2015, prot. prov. n. 69739/15, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" da realizzare in Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani;
- l'autorizzazione unica di cui sopra, a seguito di variazione della denominazione sociale della società a cui fu rilasciata, venne volturata, con Determinazione di Arpa n. DET-AMB-2016-1946 del 21/06/2016, alla Società **SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Località al Ponte SNC – 38083 Borgo Chiese (TN) – P.I.: 00892050402 e C.F.: 00208880161;
- la società SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l., con nota acquisita al PGFC/2016/11561 del 02/08/2016, comunicò a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione la data formale di inizio lavori, fissata per il giorno 03/08/2016;
- i lavori di cui al punto precedente, ad oggi, non hanno ancora avuto inizio effettivo;

Tenuto conto che:

- il progetto autorizzato ottenne la disponibilità delle aree per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché per la gestione del cantiere tramite:
 - dichiarazione di pubblica utilità e conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvati con il D.P.P. n. 204 del 06/08/2015;
 - concessione di derivazione di acqua pubblica e di conseguente uso di aree demaniali, rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino con Determinazione n. 4535 del 04/04/2014;
- nel piano particellare di esproprio presentato dalla ditta, alcune aree appartenenti ai fogli catastali 26 e 10, su cui risultava prevista una occupazione permanente per il posizionamento di opere di presa, locale macchine e quadri, nonché una occupazione temporanea per le aree di cantiere, furono genericamente indicate con la dicitura "*Strada*";
- su tali aree non fu chiesto di apporre il vincolo preordinato all'esproprio in quanto reputate dalla ditta suolo pubblico e, su esse, il diritto di superficie fu acquisito in virtù del permesso di costruire, ricompreso nell'autorizzazione unica, rilasciato a seguito del parere favorevole espresso dal Comune di Meldola con nota pervenuta in data 06/07/2015 e acquisita al prot. Prov. n. 62275 del 07/07/2015;

Preso atto della nota inviata dal Comune di Meldola in data 16/06/2017, acquisita al PGFC/2017/9268 del 20/06/2017, in cui veniva comunicato quanto segue:

“... A seguito di approfondimenti catastali effettuati in merito alle particelle che dovevano essere oggetto di convenzione per occupazione di suolo pubblico si è riscontrato che le zone indicate dal Piano Particellare predisposto dalla Ditta richiedente, che dovevano essere oggetto di occupazione di suolo pubblico, in realtà attengono ad una viabilità non comunale bensì individuata dalle planimetrie catastali come particella bianca con la dicitura “Strada vicinale della Traversona” di proprietà privata, pertanto oggetto di procedura espropriativa. Pertanto si provvede con la presente a comunicare quanto verificato per i provvedimenti di VS competenza. ...”;

Ritenuto pertanto che i contenuti della comunicazione sopra riportata, comportassero di fatto la nullità del diritto di superficie da parte della società autorizzata sulle aree in questione, in quanto, trattandosi di aree ricadenti sulla “Strada vicinale della Traversona” di proprietà privata, non potevano essere acquisite senza previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, è stato avviato da questa Agenzia un **procedimento amministrativo per la modifica in autotutela dell'Autorizzazione unica di cui in oggetto**, finalizzato all'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/03, unicamente per le superfici interessate dal progetto situate sull'area individuata catastalmente come “Strada vicinale della Traversona”**;

Tenuto conto che restano validi:

- la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/03, presentata dalla ditta unitamente all'istanza relativa al precedente procedimento autorizzativo, in data 23/01/2015, con nota acquisita al prot. prov. n. 6942/2015 del 23/01/2015 (Elaborato (A) approvato con il Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06/08/2015);
- la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture connesse di cui si è dato atto nell'A.U. rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015;
- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su tutte le particelle catastali di cui si è già dato atto nell'A.U. rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015;

Atteso che il procedimento amministrativo di cui trattasi riguarda l'acquisizione dei diritti di superficie sull'area individuata catastalmente come “Strada vicinale della Traversona”, tramite apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, consistenti in:

- occupazione permanente con diritto di superficie per l'area occupata dalle opere sia nel sottosuolo che in superficie per una area pari a circa 34 mq;
- occupazione permanente per l'area occupata dalle opere solo nel sottosuolo, quindi lasciate libere in superficie, pari a circa 11 mq;
- occupazione temporanea, per tutta la durata dei lavori, relativa alle aree di cantiere per una superficie pari a circa 150 mq;

Considerato che:

- il procedimento amministrativo di modifica dell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015 si intende avviato il **16/06/2017**, data di ricevimento della comunicazione pervenuta dal Comune di Meldola, acquisita al PGFC/2017/9268 del 20/06/2017, che ha reso necessaria la modifica all'autorizzazione unica di cui in oggetto;
- contestualmente all'avvio del procedimento, con la medesima nota di cui al punto precedente, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter della Legge 241/90, convocata in prima seduta per il giorno 05/09/2017, e sono stati invitati a partecipare, oltre alla scrivente Agenzia:
 - Comune di Meldola;
 - Provincia di Forlì-Cesena
 - S.E.A. - Servizi Energia Ambiente S.r.l. (in qualità di proponente, senza diritto di voto);

- la ditta ha presentato volontariamente integrazioni documentali relativamente alla procedura di esproprio con due distinte note, pervenute in data 30/06/2017 e acquisite al PGFC/2017/9988 del 30/06/2017 e al PGFC/2017/10026 del 03/07/2017;
- l'avviso di deposito di tale istanza, previsto dagli artt. 11 comma 2 e 16 comma 2 della L.R. 37/2002, è stato regolarmente pubblicato in data 12/07/2017 sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 198 parte seconda, nonché, in pari data, sul quotidiano "Avvenire";
- questa Agenzia ha inoltre provveduto a comunicare direttamente ai proprietari dei terreni interessati dall'intervento, in quanto frontisti della "Strada Vicinale della Traversona", con note PGFC/2017/10147, PGFC/2017/10155, PGFC/2017/10158, PGFC/2017/10162, PGFC/2017/10163, PGFC/2017/10165, PGFC/2017/10168, PGFC/2017/10170, PGFC/2017/10171, PGFC/2017/10172, PGFC/2017/10173, PGFC/2017/10175, PGFC/2017/10176, PGFC/2017/10178, PGFC/2017/10180, PGFC/2017/10182, PGFC/2017/10186, PGFC/2017/10190, PGFC/2017/10192, PGFC/2017/10193, PGFC/2017/10195 del 05/07/2017, inviate tramite raccomandate postali, con le modalità stabilite dagli artt. 11 comma 3 e 16 comma 3 della L.R. 37/2002, l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità e il periodo di deposito del progetto;
- tutti i destinatari delle raccomandate hanno ritirato l'avviso, infatti tutte le ricevute di ritorno sono state firmate e restituite al mittente;
- la documentazione relativa alla stessa procedura di cui sopra è rimasta depositata per 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BUR, quindi fino al 10/09/2017, a disposizione di chiunque avesse avuto interesse a presentare eventuali osservazioni;
- a seguito della comunicazione e delle pubblicazioni, di cui sopra, nei tempi stabiliti, è pervenuta una sola osservazione, acquisita al PGFC/2017/12072 del 08/08/2017, a firma del Sig. De Carlo Rocco e della Sig.ra Selvi Liliana;
- questa Agenzia, con nota del 24/08/2017, PGFC/2017/12604, ha comunicato il posticipo della seduta della Conferenza di Servizi, precedentemente fissata per il 05/09/2017, al 18/09/2017, per attendere il termine del deposito dell'istanza ed acquisire tutte le osservazioni e le controdeduzioni;
- con la nota di cui al punto precedente, l'osservazione a firma del Sig. De Carlo Rocco e della Sig.ra Selvi Liliana è stata inviata per le controdeduzioni alla Società SEA - Servizi Energia Ambiente – S.r.l. e per conoscenza a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica;
- la ditta, con note acquisite al PGFC/2017/12554 del 23/08/2017 e al PGFC/2017/12841 del 30/08/2017, ha inviato a questa Agenzia la documentazione relativa all'autocertificazione dell'organismo di vigilanza, necessaria per poter dar corso agli adempimenti relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- con nota del 11/09/2017, acquisita al PGFC/2017/13388 del 11/09/2017, la ditta proponente ha trasmesso, a questa Agenzia e agli altri enti coinvolti nel procedimento, le proprie controdeduzioni all'unica osservazione pervenuta;
- con nota del 13/09/2017, PGFC/2017/13533, alla luce dei temi trattati dall'osservazione presentata a firma del Sig. De Carlo Rocco e della Sig.ra Selvi Liliana è stata estesa la convocazione per la seduta del 18/09/2017 della Conferenza di Servizi anche all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- entro il termine perentorio stabilito dall'art. 14-bis c. 2 lettera b della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sono pervenute, da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, richieste di integrazioni documentali o chiarimenti alla ditta, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 c. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Provincia di Forlì-Cesena con nota del 14/07/2017, acquisita al PGFC/2017/13676 del 15/09/2017 ha comunicato quanto segue:

“Con la presente facciamo seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi per il procedimento in oggetto, ricevuta da Arpae, ed acquisita agli atti di questa Amministrazione con Prot. 21637 del 24.08.2017.

In riferimento al procedimento espropriativo si fa presente che, per effetto del combinato disposto degli articoli 52 bis, comma 1, 52-sexies, comma 2, del D.P.R. n.327/2001, e dell'art.6, comma 1 bis, della Legge Regionale n.37/2002, la competenza per le funzioni amministrative in materia di espropriazione, nella fattispecie in oggetto, è del Comune di Meldola.

L'art. 52 bis comma 1 del D.P.R. n.327/2001 definisce le infrastrutture lineari energetiche:

*“Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli **impianti** e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi”*

L'art.6, comma 1 bis, della sopra citata Legge Regionale, richiama l'art. 52-sexies, comma 2, del D.P.R. n.327/2001 (“fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”) che pone espressamente in capo al Comune le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche (compresi gli impianti, alla luce della definizione sopra riportata) che, per dimensioni o estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale.

Conseguentemente si è del parere che in tale caso, trattandosi di una infrastruttura limitata al territorio del Comune di Meldola, le funzioni espropriative debbano essere svolte dal Comune.”

Dato atto che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 18/09/2017, in cui erano presenti, Arpae, il Comune di Meldola e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha tratto le proprie conclusioni sulla base delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, esprimendo parere favorevole all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente alle aree interessate dal progetto ricadenti sulla “Strada Vicinale della Traversona”, come riportato nel verbale conservato agli atti;

Precisato che la sintesi delle osservazioni, delle controdeduzioni e le valutazioni conclusive in merito alla domanda di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione del progetto, è stata acquisita dal proponente:

- per l'occupazione delle aree demaniali, in virtù della concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata dal S.T.B. Romagna con Determinazione n. 4535 del 04/04/2014;
- per l'occupazione temporanea, limitatamente alla durata del cantiere, delle particelle 357, 355 Sub.3 e 354 del Foglio 28 del Comune di Meldola, in virtù dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità stabilite nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P n. 204 del 06/08/2015;
- per l'occupazione temporanea, limitatamente alla durata del cantiere, e la servitù coattiva permanente delle Particelle 399, 397 Sub.12 e 389 Sub.2 del Foglio 10 del Comune di Meldola, in virtù dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità stabilite nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P n. 204 del 06/08/2015;
- per l'occupazione temporanea, limitatamente alla durata del cantiere, e permanente, per tutta la vita dell'impianto, delle aree interessate dal progetto situate sulla “Strada Vicinale della Traversona”, in virtù della dichiarazione di pubblica utilità stabilita nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P n. 204 del 06/08/2015 e in virtù della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su cui la Conferenza dei Servizi si è espressa con parere favorevole nella seduta conclusiva del 18/09/2017;

Dato atto inoltre che:

- la modifica di cui in oggetto non comporta alcuna variazione nella stima dei costi per la dismissione dell'impianto e per le misure di reinserimento e recupero ambientale e resta quindi immutato, rispetto all'autorizzazione vigente, l'importo della fidejussione da prestare prima dell'inizio lavori;

- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la società SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l., inoltrata in data 23/08/2017 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_TNUTG_Ingresso_0037786_20170823 e rilasciata in data 08/09/2017;

Rilevato che il parere favorevole al rilascio della modifica dell'autorizzazione di cui in oggetto è vincolato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015 non espressamente modificate dal presente atto;

Tenuto conto che:

- il costo complessivo dell'intervento non risulta mutato rispetto al progetto approvato;
- trattandosi di procedimento di modifica in autotutela non sono state previste spese istruttorie a carico della ditta proponente;

Rilevato che l'autorizzazione già rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, ha sostituito i seguenti atti:

- Permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., di competenza del Comune di Meldola;
- Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di competenza del Comune di Meldola e dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese;

Considerato che la presente modifica non sostituisce ulteriori atti rispetto a quelli già ricompresi nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015;

Rilevato che il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente e che dovrà essere esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

Visti gli elaborati tecnici inviati dalla ditta SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l. ad integrazione della documentazione acquisita nel corso del precedente procedimento autorizzativo, pervenuti con note acquisite al PGFC/2017/9988 del 30/06/2017, al PGFC/2017/10026 del 03/07/2017, al PGFC/2017/12554 del 23/08/2017, al PGFC/2017/12841 del 30/08/2017 e al PGFC/2017/13388 del 11/09/2017 e depositati agli atti di Arpae;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa:

- l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- la modifica all'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015 di cui in oggetto rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Atteso che, in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Maltoni Michele, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di modificare** l'atto di Autorizzazione Unica rilasciato con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015, ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 12, alla Società **SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Comune di Borgo Chiese (TN), Località al Ponte S.N.C., P.I.: 00892050402; C.F.: 00208880161, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a kWe 98,82 e potenza idraulica nominale media di concessione pari a 49,00 kW in Comune di Meldola, sul fiume Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani, con integrazione delle aree su cui viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, come da elaborati progettuali di seguito descritti, inviati digitalmente dalla ditta, di cui è conservata copia agli atti presso la S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae:
 - Planimetria Generale – Scala 1:100 – PGFC/2017/9988 del 30/06/2017 **(A)**;
 - Visure Catastali storiche per immobile relative a tutte le particelle affacciate sulla "Strada Vicinale della Traversona" – PGFC/2017/9988 del 30/06/2017 **(B)**;
 - Allegato Grafico "A – Individuazione dei Diritti" – PGFC/2017/10026 del 03/07/2017 **(C)**;
 - Allegato Grafico "B – Individuazione delle Proprietà" – PGFC/2017/10026 del 03/07/2017 **(D)**;
 - Autodichiarazione dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 relativa alla società SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l. – PGFC/2017/12554 del 23/08/2017 **(E)**;
 - Autodichiarazione dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 relativa alla società BM Group Holding SpA – PGFC/2017/12841 del 30/08/2017 **(F)**;
2. **di dare atto** che:
 - la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione del progetto, è stata acquisita dal proponente:
 - per l'occupazione delle aree demaniali, in virtù della concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata dal S.T.B. Romagna con Determinazione n. 4535 del 04/04/2014;
 - per l'occupazione temporanea, limitatamente alla durata del cantiere, delle particelle 357, 355 Sub.3 e 354 del Foglio 28 del Comune di Meldola, in virtù dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità stabilite nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015;
 - per l'occupazione temporanea, limitatamente alla durata del cantiere, e la servitù coattiva permanente delle Particelle 399, 397 Sub.12 e 389 Sub.2 del Foglio 10 del Comune di Meldola, in virtù dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità stabilite nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015;
 - per l'occupazione temporanea, limitatamente alla durata del cantiere, e permanente, per tutta la vita dell'impianto, delle aree interessate dal progetto situate sulla "Strada Vicinale della Traversona", in virtù della dichiarazione di pubblica utilità stabilita nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06/08/2015 e in virtù della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su cui la Conferenza dei Servizi si è espressa con parere favorevole nella seduta conclusiva del 18/09/2017; le conclusioni della Conferenza di Servizi sono riportate in dettaglio nel verbale conservato agli atti e nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - la variante in oggetto non comporta modifica nella stima dei costi per la dismissione dell'impianto e per le misure di reinserimento e recupero ambientale e resta quindi immutato, rispetto all'autorizzazione vigente, l'importo della fidejussione da prestare prima dell'inizio lavori;
 - è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi

del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la società SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l., inoltrata in data 23/08/2017 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_TNUTG_Ingresso_0037786_20170823 e rilasciata in data 08/09/2017;

- rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.P.P n. 204 del 06/08/2015 non espressamente modificate con il presente atto;
 - il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
3. **di fare salvi** i diritti di terzi;
 4. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 5. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Maltoni Michele, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 6. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AA.PP. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
 7. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l., alla Sezione territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Forlì, al Comune di Meldola, all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche Energetiche.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

Allegato A

Estratto del Verbale relativo alla Seduta del 18/09/2017 della Conferenza di Servizi

ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE

Pubblicazione sul BUR del 12/07/2017 – n. 198 Parte Seconda

Scadenza deposito per osservazioni: 10/09/2017

Richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Proponente:	Dati catastali	
	Fg.	Map.
<u>Sig. De Carlo Rocco e Sig.ra Selvi Liliana</u> in qualità frontisti della "Strada Vicinale della Traversona", in quanto proprietari di terreno comprensivo di fabbricato ad uso abitativo affacciato sulla vicinale in prossimità dell'impianto. Osservazione pervenuta il 08/08/2017, PGFC/2017/12072 del 08/08/2017	26	23
<u>Sintesi dell'osservazione del proprietario – PGFC/2017/12072 del 08/08/2017</u> - Dato che il sito di intervento ricade, ai sensi del PSC-RUE del Comune di Meldola, in area definita "Ambito Agricolo Periurbano", non sarebbero ammessi interventi di snaturalizzazione dell'assetto dei luoghi; - La strada è l'unico percorso naturale sulla sponda del fiume Bidente, collega Via Cavour al Parco delle Fonti e riveste un particolare interesse storico-testimoniale in una zona di interesse paesaggistico-ambientale per la presenza del fiume Bidente e per vicinanza del Ponte dei Veneziani; - Risulta di notevole impatto la struttura in elevazione dello sgrigliatore automatico; - Non vengono ritenuti accettabili: - il restringimento della larghezza attuale della strada vicinale a 2,50 mt, che viene giudicato limitante sia per gli utilizzatori che per i mezzi di manutenzione del Servizio Tecnico di Bacino, che necessiterebbero di una fascia libera di 4 mt sugli argini fluviali; - il rialzo generato dal manufatto, che causerebbe una modifica della quota e dell'assetto della strada; - la realizzazione del manufatto a soli 2,50 mt dal muro di sostegno che costituisce il confine della proprietà del Sig. De Carlo.		
<u>Controdeduzione del proponente – PGFC/2017/13388 del 11/09/2017</u> - Relativamente all'aspetto urbanistico (<u>punto 1. dell'Osservazione</u>) il Comune di Meldola, nel parere rilasciato in data 06/07/2015, si è espresso rilevando che l'intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici così come riportato anche sul Decreto di autorizzazione Unica; - Per quanto riguarda l'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico (<u>punti 2. e 3. dell'Osservazione</u>) si rileva che, nel corso del procedimento che ha portato al rilascio dell'autorizzazione unica, le opere e la loro localizzazione sono state definite dalle autorità competenti compatibili con il contesto. Viene infatti rilevato in dettaglio che:		

- il progetto è stato profondamente modificato in conformità con le richieste avanzate dal Comune di Meldola nella seduta del 09/04/2015 della Conferenza dei Servizi;
 - il Comune di Meldola nel parere espresso in data 06/07/2015 ha definito l'intervento compatibile con le vigenti disposizioni di tutela paesaggistica e ambientale;
 - la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio nel parere espresso in data 09/07/2015 ha rilevato che le opere non alterano in maniera sostanziale l'assetto paesaggistico fluviale del Ronco/Bidente e ha confermato il parere favorevole precedentemente espresso nella nota del 03/04/2015;
 - il parere del punto precedente è stato trasmesso, in data 09/07/2015, alla Commissione di Garanzia per il Patrimonio Culturale, che non ha riesaminato il parere;
 - la CQAP nella seduta del 14/07/2015 ha espresso parere favorevole specificando che l'intervento si inserisce nell'ambiente senza alterarne il contesto generale;
3. Relativamente al punto 4. dell'Osservazione viene rilevato che:
- la larghezza minima del passaggio da lasciare libero sulla "Strada Vicinale della Traversona" è stata fissata in 2,50 mt da una prescrizione espressa dal Comune di Meldola nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 09/04/2015;
 - il Servizio Tecnico di Bacino ha rilasciato la concessione di prelievo di acqua pubblica con Determinazione n. 4535 del 04/04/2014, quindi antecedentemente al procedimento di autorizzazione unica, inoltre è stato convocato durante l'iter autorizzativo per esprimersi in merito alla concessione/autorizzazione dell'impianto in oggetto;
 - in merito al passaggio dei mezzi di manutenzione, le opere inerenti l'impianto in oggetto non vanno a limitare il transito a una dimensione inferiore rispetto a quella tuttora presente sia a monte che a valle dell'impianto.

Conclusioni della Conferenza di Servizi:

La conferenza a tal proposito si esprime definitivamente nel merito della procedura di esproprio sulla base delle osservazioni e controdeduzioni pervenute e decide di non accogliere le osservazioni presentate dal Sig. De Carlo Rocco e della Sig.ra Selvi Liliana, precisando in particolare che:

1. Relativamente all'aspetto urbanistico (punto 1. dell'Osservazione) l'intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici così come espresso dal Comune di Meldola e riportato sul Decreto di autorizzazione Unica;
2. L'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico (punti 2. e 3. dell'Osservazione) è stato vagliato dalla Conferenza di Servizi nel corso del procedimento di autorizzazione unica con riferimento in particolare all'espressione favorevole della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio del Comune di Meldola così come ratificata dal parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
3. Relativamente al punto 4. dell'Osservazione:
 - si rileva che la larghezza minima del passaggio da lasciare libero sulla "Strada Vicinale della Traversona" è stata fissata in 2,50 mt da una prescrizione espressa dal Comune di Meldola nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 09/04/2015. Inoltre il Comune di Meldola precisa che la Vicinale della Traversona non unisce via Cavour al Parco delle Fonti, e che la larghezza della strada a valle dell'impianto è inferiore a 2,50 mt.;
 - In merito al rialzo generato dal manufatto si rileva che nelle tavole del progetto

approvato non sono previste variazioni altimetriche della strada vicinale rispetto allo stato di fatto;

- nel merito della distanza del manufatto dalla proprietà il Comune di Meldola non rileva motivi ostativi;
- il rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ritiene che non vi sia interesse ad intervenire con mezzi di manutenzione nel tratto a valle del manufatto, in quanto la vicinale risulta in quel tratto troppo distante dal corso del fiume.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.